

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 04.05.1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) e successive modificazioni;
- vista la legge 28.08.1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
- vista la legge 08.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- visto il decreto 21.05.2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge 08.11.2000, n. 328);
- visto il DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento di sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- vista la legge regionale 04.09.2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004) e successive modificazioni ed in particolare l'art. 5, comma 1 – lettera b, punto 2;
- considerato che, sulla base di quanto indicato dal Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2002/2004, un apposito gruppo di lavoro della Direzione delle Politiche Sociali ha predisposto una bozza di documento concernente i requisiti minimi strutturali e gestionali (standard) dei servizi per minori definendone la tipologia ed i requisiti;
- evidenziato che gli standard dei servizi per minori risultano presupposto indispensabile al fine di garantire la qualità dei servizi e i livelli minimi di assistenza;
- ravvisata l'opportunità di approvare tale documento, in considerazione della funzione che esso riveste in termini di soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione regionale;
- richiamata la propria deliberazione n. 3893 in data 21 ottobre 2002, concernente le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative;
- ritenuto opportuno stabilire il termine di cinque anni, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma Valle d'Aosta, per l'adeguamento, dei servizi esistenti, ai requisiti minimi strutturali e gestionali;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31.12.2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della l.r. 4 settembre 2001, n. 18 ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett b) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002, gli standard strutturali e gestionali dei servizi per minori di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle relative attività si rinvia a quanto in merito disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002;
3. di stabilire il termine massimo di cinque anni, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per l'adeguamento dei servizi esistenti agli standard strutturali e gestionali.

**STANDARD STRUTTURALI E GESTIONALI  
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI**

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Ogni struttura a ciclo diurno e residenziale per minori deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sullo smaltimento rifiuti, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche. Per le sole Comunità sono sufficienti i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione così integrati:

- a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale di territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Nel complesso le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- somministrazione pasti
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- attività aggregative e ricreative culturali
- eventuali prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio
- visite protette.

**VIGILANZA**

Per l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite ad essa dall'art.5 lettera b) n. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n.18, la Giunta regionale provvede a nominare un apposito organismo in cui siano presenti professionalità sia dell'area sanitaria, che dell'area socio-assistenziale nonché tecnici competenti in materia edilizia.

La Giunta regionale determina altresì le sanzioni che la struttura regionale in materia di politiche sociali dovrà irrogare in caso di accertate violazioni.

Le strutture e i servizi per i minori sono:

- A) COMUNITA' DI ACCOGLIENZA
- B) CENTRI DI VACANZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE TEMPORANEI
- C) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

## **A) *COMUNITA' DI ACCOGLIENZA***

### **DEFINIZIONE E FINALITA'**

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia.

In presenza di spazi idonei, la comunità può costituire punto di appoggio per incontri protetti.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie e con le strutture sociali interessate.

### **DESTINATARI E CAPACITA' RICETTIVA**

Massimo n. 8 minori in età compresa tra 0 e 12 anni, prevedendo uno sdoppiamento con suddivisione in due fasce di età 0 – 6 anni e 7 – 12 anni, e massimo n. 8 minori in età compresa tra i 12 ed i 18 anni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un sollecito rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

Il bacino di utenza è regionale salvo eccezionali disposizioni della autorità giudiziaria.

### **AMMISSIONI E DIMISSIONI**

La comunità è inserita nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale.

La domanda di ammissione a cura dell'esercente la potestà parentale, ovvero disposta dalla autorità giudiziaria deve essere inoltrata all'ente o alla istituzione titolari delle funzioni assistenziali in materia minorile.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata relazione di servizi socio-sanitari competenti per territorio e dalla documentazione essenziale indispensabile per valutare il possesso in capo al minore stesso dei requisiti sanitari compatibili con la vita comunitaria.

La ammissione viene disposta con comunicazione formale agli interessati da parte dell'ente o istituzione titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

La dimissione viene disposta seguendo l'iter di cui sopra.

## **FUNZIONAMENTO**

La comunità per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno.

Per ogni minore accolto, in regime residenziale o semiresidenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato con il quale viene definito l'itinerario operativo a cui attenersi. Il progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla comunità di riferimento che mantengono durante tutto il periodo di presa in carico, la responsabilità complessiva della situazione del minore interessato.

### **A) ATTIVITA' DI TIPO SOCIO-ASSISTENZIALE:**

- A1) aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene ed accudimento personale);
- A2) accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago).

### **B) ATTIVITA' DI TIPO EDUCATIVO:**

- B1) sostegno educativo al fine di assicurare al minore le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita;
- B2) sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili.

## **PERSONALE**

In ogni comunità per minori, indipendentemente dal tipo di gestione, pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- A. coordinatore responsabile di struttura
- B. personale educativo
- C. personale addetto all'assistenza

**A1)** *Il coordinatore di struttura* è un operatore in possesso di diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico; in subordine in possesso del diploma di scuola superiore unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore.

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. è il referente del gestore all'interno della struttura e, in linea con la politica dello stesso, garantisce la corretta gestione del servizio. Assicura il passaggio di informazioni e svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente;
2. coordina tutto il personale operante all'interno della struttura. Garantisce inoltre il rispetto della disciplina interna;
3. garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;
4. assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
5. elabora in collaborazione con gli operatori il piano di lavoro della struttura:
  - a) organizza e conduce incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
  - b) integra le attività assistenziali con gli interventi socio-educativi;
  - c) garantisce il flusso delle informazioni ai vari livelli;
  - d) verifica e propone l'approvvigionamento;
6. assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
7. cura l'inserimento dell'ospite;
8. assicura, dopo un iniziale periodo di osservazione, l'elaborazione, attuazione, verifica e valutazione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati;
9. favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio attraverso:
  - a) la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali;
  - b) la partecipazione attiva degli operatori nell'individuare soluzioni migliorative dell'organizzazione;
  - c) il confronto con altre strutture del territorio;
10. assicura i rapporti con i familiari, i volontari ed altre figure ed organizzazioni esterne;
11. promuove l'organizzazione e la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento, sia per la propria figura, che per il restante personale;
12. favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno.

**B1) Il personale educativo** deve essere in numero tale da garantire in ogni momento della giornata un rapporto privilegiato tra la figura adulta ed i minori ospiti compresenti e deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. di titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico valido per l'iscrizione all'università;

2. altri titoli finale di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2.400 ore, come previsto dall'art. 7 della l.r. 4/1999;
3. laurea triennale in educatore professionale;
4. diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. provvede alla assistenza diretta al minore
2. elabora, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati il piano di lavoro individualizzato per ogni minore a lui affidato
3. provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati
4. partecipa alle periodiche riunioni di programmazione e di verifica degli interventi
5. partecipa alla organizzazione ed alla realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento.

**C1)** *Il personale addetto all'assistenza* deve essere in numero proporzionale al numero di ospiti ed alla ampiezza della struttura ovvero in numero tale da garantire lo svolgimento quotidiano delle funzioni attribuite e un rapporto privilegiato tra la persona adulta ed i minori ospiti compresenti. Deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore integrato da un attestato di qualifica professionale OSS (operatore socio-sanitario), ovvero della qualifica d'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST).

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. assistenza diretta al minore
2. aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia, stireria e preparazione pasti
3. prestazione igienico-sanitarie complementari alle attività di assistenza e di tutela
4. animazione.

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

Allegato B)

**B) CENTRI DI VACANZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE TEMPORANEI**

**DEFINIZIONE E FINALITA'**

I centri di vacanza per minori sono strutture a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente aggregative ludiche e socializzanti temporaneamente integrative del ruolo educativo della famiglia e della scuola.

**DESTINATARI E CAPACITA' RICETTIVA**

Massimo n. 120 minori in età compresa tra 3 e 18 anni non compiuti.

**AMMISSIONI**

La domanda di ammissione a cura dell'esercente la potestà parentale, deve essere inoltrata all'ente o all'organismo gestore del servizio e corredata da documentazione essenziale indispensabile per valutare il possesso in capo al minore stesso dei requisiti sanitari compatibili con la vita comunitaria.

**FUNZIONAMENTO**

I centri di vacanza residenziali devono garantire il funzionamento 24 ore su 24 per tutto il periodo predeterminato (turno).

I centri di vacanza semiresidenziali devono garantire il funzionamento per almeno 8 ore al giorno per almeno 5 giorni alla settimana per tutto il periodo predeterminato (turno).

**ATTIVITA'**

I centri di vacanza residenziali e semiresidenziali svolgono attività di tipo educativo-ludico-ricreativo intese a educare il minore alla vita di relazione, promuovere e favorire l'autonomia delle scelte, lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative nonché l'armonica formazione della sua identità personale e sociale.

**PERSONALE**

In ogni centro di vacanza sia residenziale che semiresidenziale devono essere impiegate le seguenti risorse:



- A. coordinatore responsabile di struttura
- B. personale educativo
- C. personale addetto all'assistenza

**A1)** *Il coordinatore di struttura* è un operatore in possesso di diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico, unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore.

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. è il referente del gestore all'interno della struttura e, in linea con la politica dello stesso, garantisce la corretta gestione del servizio. Assicura il passaggio di informazioni e svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente;
2. coordina tutto il personale operante all'interno della struttura. Garantisce inoltre il rispetto della disciplina interna;
3. garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;
4. assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
5. assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
6. cura l'inserimento dell'ospite;
7. favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio;
8. favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno.

**B1)** Il personale educativo impiegato in numero tale da garantire in ogni momento della giornata un rapporto privilegiato tra la figura adulta ed i minori ospiti compresenti e deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. di titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico valido per l'iscrizione all'università;
2. altri titoli finale di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2.400 ore, come previsto dall'art. 7 della l.r. 4/1999;
3. laurea triennale in educatore professionale;
4. diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. provvede alla assistenza diretta al minore
2. provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati.

**C1)** *Il personale addetto all'assistenza* in numero proporzionale al numero di ospiti ed alla ampiezza della struttura al numero di ospiti ed alla ampiezza della struttura ovvero in numero tale da garantire lo svolgimento quotidiano delle funzioni attribuite e un rapporto

privilegiato tra la persona adulta ed i minori ospiti compresenti. Deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore integrato da un attestato di qualifica professionale OSS (operatore socio-sanitario), ovvero della qualifica d'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST).

Esso svolge le seguenti funzioni:

1. assistenza diretta al minore
2. aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia, stireria e preparazione pasti
3. prestazione igienico-sanitarie complementari alle attività di assistenza e di tutela
4. animazione.

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

Allegato C)

## **C) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA**

### **DEFINIZIONE**

L'assistenza domiciliare educativa è un servizio a favore del minore e della sua famiglia che presentano difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana per motivi di pesante carico familiare, sanitario, educativo. E' teso a garantire il legame tra minore e famiglia di origine, tra nuclei familiari e ambiente circostante, attraverso un'organizzazione di servizi sociali integrati che perseguono comuni obiettivi di allontanamento del rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione impropria del minore, oppure agiscono in modo tale da ricreare un ambiente favorevole per il ritorno del minore qualora già allontanato.

### **FINALITA'**

L'assistenza domiciliare educativa si propone di:

- ❖ mantenere il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento delle figure parentali;
- ❖ attivare le risorse e potenzialità rintracciabili nella famiglia e sul territorio;
- ❖ costruire una rete di legami tra minori e famiglie di origine e tra queste e ambiente circostante (scuola, vicinato, comunità locale);
- ❖ prevenire la cronicizzazione di situazioni di sofferenza psico-fisica-sociale dei minori in difficoltà.

### **DESTINATARI**

Sono destinatari dell'assistenza domiciliare educativa i minori e le loro famiglie a rischio di emarginazione.

L'assistenza domiciliare educativa si rivolge in modo particolare, ma non rigidamente determinato, a minori compresi nella fascia di età 0 – 15 anni, in presenza di temporanee situazioni conflittuali della famiglia e ove l'intervento del servizio faccia presupporre significativi cambiamenti nella situazione familiare, concorrendo a rendere autosufficiente il nucleo e contemporaneamente a ridurre il disagio del minore.

L'intervento va erogato tenendo in considerazione i seguenti criteri di selezione:

- famiglie che abbiano difficoltà ad esercitare il proprio ruolo parentale in modo tale da determinare pregiudizio per il minore;
- esistenza di un minimo grado di consapevolezza da parte della famiglia delle proprie difficoltà e quindi disponibilità a rivedere il proprio funzionamento e a collaborare con i servizi;
- minori interessati da un provvedimento penale o civile dell'autorità giudiziaria, anche in età superiore ai 15 anni.

## **AMMISSIONI E DIMISSIONI**

La domanda di ammissione al servizio a cura dell' esercente la potestà parentale deve essere inoltrata all' ente titolare delle funzioni assistenziali in materia minorile.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata relazione dei servizi socio-sanitari competenti per territorio con relativa proposta di progetto educativo.

La richiesta di ammissione al servizio deve essere presentata dai servizi socio-sanitari competenti utilizzando la modulistica appositamente predisposta contenente anche il progetto educativo.

La dimissione è definita dai servizi socio-sanitari competenti e trasmessa all' ente titolare delle funzioni assistenziali, attraverso la modulistica appositamente predisposta.

## **PERSONALE**

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa si avvale di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

1. di titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico valido per l' iscrizione all' università;
2. altri titoli finale di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2.400 ore, come previsto dall' art. 7 della l.r. 4/1999;
3. laurea triennale in educatore professionale;
4. diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico.